

[Materie](#)[Argomenti](#)[Anni](#)[Parole nel titolo](#)

REGIONE MOLISE

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Legge	Regolamento regionale 15 gennaio 1996, n.1
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 02 del 01/02/96
Titolo	Regolamento per i quagliodromi
Materia	ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Argomento	Caccia e pesca
Oggetto	Istituzione dei quagliodromi - Procedura - Caratteristiche
Abrogazioni	
Riferimenti	L.R. 10 agosto 1993, n. 19
Vigenza	Vigente

Regolamento regionale 15 gennaio 1996, n.1

Art. 1 FINALITÀ

Allo scopo di consentire l'attività di addestramento dei cani da ferma nonché le gare degli stessi in ambiti idonei ad ospitare attività sportive, le Province istituiscono, sentito il proprio Comitato Tecnico Faunistico Venatorio, Quagliodromi in cui dette attività e l'abbattimento sono consentiti solo su fauna selvatica proveniente da allevamenti artificiali.

Art. 2 ESTENSIONE

Le aree destinate a Quagliodromi dovranno avere un'estensione da un minimo di 4 ad un massimo di 10 ettari.

Nel territorio della stessa provincia, la superficie complessiva dei quagliodromi non potrà superare i 25 ettari.

Art. 3 CARATTERISTICHE

I quagliodromi debbono essere collocati ad una distanza non inferiore: a 1000 metri da centri abitati; a 150 metri da fabbricati rurali adibiti ad abitazione, strade statali, provinciali e comunali; a 500 metri da oasi, parchi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica.

Art. 4 ISTITUZIONE E CONCESSIONE

La domanda per l'istituzione e la concessione del quagliodromo deve essere presentata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, da Associazioni venatorie e cinofile ovvero da imprenditori agricoli singoli o associati.

La stessa deve essere accompagnata da nulla-osta dei conduttori o proprietari dei fondi con firma autenticata nelle forme di legge, unitamente alla planimetria in triplice copia della zona interessata.

La domanda di istituzione e concessione deve inoltre indicare la persona fisica che nel provvedimento di concessione è considerata, ad ogni effetto di legge, come concessionaria; la sua eventuale sostituzione va comunicata alla competente Amministrazione provinciale.

La Concessione è accordata per un periodo di anni 4 ed è rinnovabile, a domanda, da presentare almeno 60 giorni prima della data di scadenza, con le stesse modalità previste dal presente articolo, ad esclusione della presentazione della carta planimetrica, se la superficie interessata non viene modificata.

Art. 5 ATTIVITÀ

Il concessionario deve accertarsi che l'attività di caccia all'interno del quagliodromo sia svolta da persone in possesso di requisiti e documenti previsti dal comma 8 - art. 12 della legge 157/1992, provvedendo ad annotare giornalmente su apposito registro, vidimato dall'Amministrazione Provinciale, le generalità del cacciatore compreso del numero del porto d'armi.

La durata massima di permanenza giornaliera nel quagliodromo deve essere fissata dal concessionario il quale è tenuto a rilasciare un'attestazione riportante il numero e le specie dei capi abbattuti al termine dell'attività.

La quota che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato o abbattuto, è determinata dal concessionario o comunque non può superare il 100% del prezzo di mercato.

Mentre il controllo nell'osservanza del presente regolamento è esercitato dalle Amministrazioni Provinciali, la vigilanza nell'attività nei quagliodromi è attuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge regionale n.19/1993.

Art. 6 DELIMITAZIONE

Il territorio adibito a quagliodromo deve essere delimitato a cura del concessionario da apposite tabelle dalle dimensioni di cm. 20 per cm. 30, con scritta bianca possibilmente su fondo rosso e collocate lungo tutto il perimetro del territorio interessato, ad una distanza di circa 50 metri e, comunque, in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

Le stesse debbono riportare la scritta << Quagliodromo >> - accesso consentito solo agli autorizzati - art. 15 legge regionale 10 agosto 1993 n. 19.

Art. 7 DETTENZIONE DI SELVAGGINA

Per il raggiungimento delle finalità perseguite, il concessionario può realizzare apposite voliere, fisse o mobili destinate alla custodia e detenzione di fauna selvatica di allevamento artificiale appartenenti alle specie cacciabili, senza ulteriore autorizzazione.

Art. 8 PERIODI E SPECIE CACCIABILI

Dal 1° febbraio al 15 aprile è consentito l'abbattimento della quaglia e di altre specie di fauna cacciabile proveniente da allevamenti artificiali;

Dal 16 aprile al 31 luglio è consentito l'abbattimento di fauna cacciabile proveniente da allevamenti artificiali, con l'esclusione della quaglia;

Dal 1° agosto al 31 gennaio è consentito solo l'addestramento dei cani da ferma, con divieto assoluto di abbattere qualsiasi specie di selvatico.

Non è consentito l'abbattimento o la ricerca dei selvatici fuoriusciti dal perimetro del quagliodromo.

Art. 9
ESONERO DA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE

I quagliodromi, perseguendo finalità prettamente a carattere sportivo, ricreativo ed impiego del tempo libero, non sono soggetti a tasse di concessione regionale.

Art. 10
REVOCA

L'inosservanza del presente regolamento comporta la revoca immediata del provvedimento di concessione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Consiglio Regionale del Molise - Via IV Novembre - 86100 Campobasso

molisedati spa